



13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giovanni de Roberto

- Presidente -

Luigi Lanza

Domenico Carcano

Anna Petruzzellis

- Relatore -

Angelo Capozzi

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 1726

UP- 18/12/2012

R.G.N. 1259/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

P.G. presso la Corte d'appello di Bari e da

Vincenzo Aurati, nato a Trani l'11/09/1944

avverso la sentenza del 03/05/2011 della Corte d'appello di Bari,

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.g. e l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata sul capo b) per non aver commesso il fatto;

udito l'avv. Ugo Operamolla per il ricorrente Aurati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.g., riportandosi nel resto alle istanze formulate nell'interesse del suo assistito;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2011 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vincenzo Aurati in ordine ai reati di truffa aggravata, così riqualficate le ipotesi di concussione ascrittegli, e di false fatturazioni, perché estinti per prescrizione.

La vicenda riguarda, in tesi d'accusa, le pressioni svolte dall'odierno ricorrente, in qualità di capo reparto dell'E.A.A.P. (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) di Trani, nei confronti dell'amministratore di un'azienda agricola, per l'affidamento della pratica di allacciamento all'acquedotto al figlio geometra

nonché dell'esecuzione delle opere ad una ditta cottimista dell'ente pubblico (capo a), e per il rilascio di documentazione fiscale relativa a tali lavori, soggettivamente falsa, che sarebbe frutto dell'illecita azione di pressione svolta presso il titolare della ditta privata, apparente emittente il documento fiscale, per la redazione dell'atto (capo b).

La pronuncia di primo grado ha inoltre dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento ad un episodio di corruzione impropria consumata da Aurati in concorso con il titolare di altra attività economica della zona, relativamente all'attività di allacciamento della tenuta di proprietà di quest'ultimo all'E.A.A.P. (capo e), ritualmente sottoposta a gravame a cura della difesa di Aurati.

2. Avverso la pronuncia d'appello ha proposto ricorso il P.g. presso la Corte di merito che rileva l'incompletezza della motivazione, in violazione delle univoche indicazioni della giurisprudenza di legittimità riguardo all'ampiezza del particolare onere argomentativo quando non vi sia convergenza tra le due pronunce di merito. In particolare si osserva che nella sentenza impugnata è stata omessa la confutazione di ulteriori elementi, emergenti dalla pronuncia di primo grado, che attestavano lo svolgimento di pressioni da parte di Aurati presso tutti i testi, perché edulcorassero la loro versione, nonché l'analisi dei risultati degli accertamenti bancari, che conferivano conferma della scarsa affidabilità delle ricostruzioni offerte dai testi oggetto di tali istanze.

La sentenza di primo grado, al contrario di quella impugnata, ha argomentato sulla base degli elementi di fatto analiticamente emergenti dall'istruttoria, per concludere che l'inganno non esclude il delitto di concussione per induzione, mentre tale assunto in diritto risulta superato nella pronuncia di secondo grado sulla base di valutazioni incomplete ed illogiche, che giungono a concludere per l'assenza di costrizione, senza spiegare il motivo per il quale le parti lese avrebbero aderito alle richieste loro formulate, ancorché per loro non vantaggiose; in tal modo è stato violato lo specifico obbligo, incombente sul giudice di secondo grado che operi una diversa valutazione delle prove, di confrontarsi con le deduzioni del primo giudice, argomentando specificamente su tutti gli elementi esaminati in quella sede, ed evidenziando le ragioni delle difformi considerazioni al riguardo, passaggio argomentativo del tutto omesso nel caso concreto.

3. Nell'interesse di Vincenzo Aurati ha proposto ricorso la difesa con il quale si rileva carenza ed illogicità della motivazione per avere la Corte ravvisato il raggirò nell'aver fatto credere alla parte lesa che i lavori necessari potessero essere eseguiti solo da ditte convenzionate con l'ente Acquedotto Pugliese, al

fine di indirizzare la commessa verso una specifica azienda. In argomento si rileva che non risulta attribuita al ricorrente alcuna specifica attività volta a convogliare la conclusione del contratto con la ditta che si pretende favorita, mentre sulla determinazione del prezzo, ritenuto esorbitante solo da alcuni tecnici, il ricorrente non risulta aver spiegato nessuna azione tendente a forzare la decisione di conclusione del contratto. Per di più, la riscontrata discrasia di prezzi riguarda prestazioni di natura diversa, poiché il preventivo più caro coinvolge anche lavori di progettazione e non solo quelli esecutivi; malgrado l'intervenuto accertamento di tali elementi di fatto, la Corte giunge a ritenere presenti gli elementi costitutivi del delitto di truffa, in completa contraddizione con quanto accertato. In particolare, oltre a non essere individuata l'azione specifica attribuita al ricorrente, manca qualsiasi conferma dell'esistenza del danno per il privato.

Per il reato sub b), integrato per aver ottenuto una falsa fatturazione dal titolare di una società con il quale Aurati era in rapporto di amicizia, la Corte ha escluso la concussione, proprio in ragione della mancanza di pressione al fine di ottenere la documentazione non veritiera, ma non ha offerto motivazione riguardo all'individuazione degli elementi costitutivi del diverso reato di truffa ritenuto sussistente.

Per l'effetto si sollecita l'annullamento della sentenza impugnata, con applicazione delle formule di insussistenza del fatto.

4. Con il secondo motivo si impugna la decisione di riconoscere il risarcimento del danno in favore dell'ente pubblico, costituito parte civile, malgrado l'esclusione della consumazione di un reato in danno di tale ente imponesse di respingere la domanda.

5. Con il terzo motivo si lamenta il mancato annullamento delle pronunce accessorie, conseguenti alla condanna, e non revocate espressamente, revoca che si ritiene doverosa in quanto, con la pronuncia della conferma nel resto, potrebbe residuare un dubbio sulla persistenza delle disposizioni, malgrado l'incompatibilità di tali sanzioni con l'accertamento di prescrizione del reato.

6. Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione in relazione all'impugnazione di cui al capo e), reato di corruzione di cui il primo giudice aveva accertato la prescrizione; tale pronuncia ha costituito oggetto di appello ed in relazione ad essa non risulta espressa nessuna motivazione nel provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del P.g. è fondato, in quanto con esso si rileva un difetto della motivazione che rientra nella previsione di cui all'art.606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate dalla difesa di Aurati, poiché risulta articolato su specifici elementi di prova, indicati con l'individuazione della pagina del fascicolo processuale nella pronuncia di primo grado, che non sono stati superati dalla sentenza in grado d'appello, ma semplicemente ignorati; per la specificità di tale indicazione il ricorso supera l'eccepito vizio di genericità, poiché con esso si richiede non di formulare un giudizio di merito, che non compete a questa Corte, ma una valutazione di completezza dell'argomentazione del giudice d'appello, in relazione al tessuto probatorio portato alla sua attenzione, con deduzione specifica degli elementi di fatto ignorati.

2. Deve infatti ricordarsi che il doppio grado di merito è previsto per consentire un controllo sulla valutazione concreta degli elementi acquisiti, che deve necessariamente svolgersi con la loro analisi complessiva, ed è eventualmente possibile arricchire con quanto assunto con rinnovazione dibattimentale, ponendosi l'obbligo di argomentare, in caso di difformi conclusioni, il superamento delle deduzioni del primo giudice sulla base di tale globale considerazione e con l'esposizione delle diverse considerazioni valutative (per tutte Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, imp. Musumeci, Rv. 191229 e più di recente Sez. 6, Sentenza n. 18081 del 14/04/2011, dep. 10/05/2011, imp. Perrone, Rv. 250248) .

Nel caso concreto il raffronto tra le due pronunce di merito rende evidente la parzialità del secondo giudizio, nel corso del quale risultano del tutto ignorate alcune acquisizioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, limitandosi la sentenza a porne in luce una parte; sulla base di tale esame parziale la Corte territoriale è giunta alla conclusione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che, per l'effetto, risulta priva di adeguata motivazione.

In particolare, quanto al capo a) il primo giudice ha sorretto l'accertamento degli elementi costitutivi del contestato delitto di concussione in ragione dell'accertata anomalia della procedura seguita da Aurati per assicurare al privato, che a lui si era rivolto per l'allacciamento provvisorio all'acquedotto, l'esecuzione delle opere, che vennero svolte senza seguire la procedura prevista dalla legge, malgrado a questi fossero stati richiesti i pagamenti per la regolarizzazione dell'istanza, affidando l'esecuzione dei lavori all'azienda pubblica, con fatturazione da parte di ditta privata, richiedendo modalità di

pagamento -rilascio di assegni girati a me medesimo- insoliti per la società committente dei lavori, come accertato attraverso l'escussione del contabile della società.

Risulta inoltre chiarito nella prima pronuncia che, nel corso delle indagini, è stata accertata l'esecuzione di plurime riunioni con le persone coinvolte, organizzate da Aurati per concordare una versione da rendere agli inquirenti, e che il procedimento amministrativo presso l'ente pubblico non risulta mai iniziato, malgrado la percezione di pagamenti operati dal privato per la sua attivazione; è emerso inoltre lo svolgimento di una iniziativa personale di Aurati per predisporre della documentazione falsa, al fine di creare una situazione formalmente conforme alle regole.

Tale ricostruzione risulta essere stata corroborata parzialmente anche dalla parte lesa Petrarota, del quale pure risulta registrato, nella sentenza di primo grado, un tentativo di ridimensionamento delle accuse.

A fronte di tale analitica ricostruzione, specificamente richiamata nel ricorso della parte pubblica, contenente l'individuazione degli atti processuali valorizzati nella prima decisione al fine dell'accertamento di sussistenza del contestato delitto di concussione, la sentenza impugnata opera le sue difformi valutazioni solo su parte di tali acquisizioni, omettendo di dare conto dell'esistenza delle diverse risultanze e conseguentemente di giustificare la loro irrilevanza al fine di qualificare la fattispecie criminosa come concussione, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, con vuoto motivazionale che deve essere colmato dal giudice del rinvio, a cui deve essere demandata la complessiva rivalutazione del merito, che nella specie deve svolgersi anche con riferimento alla nuova configurazione giuridica dell'originario delitto di concussione, sulla base della novella di cui alla legge 6 novembre 2012 n 190.

Invero, la mancanza di una completa valutazione della situazione di fatto nel secondo grado di giudizio, quale tratteggiabile solo all'esito dell'esame del complessivo portato istruttorio, non permette neppure di valutare la persistenza della qualificazione giuridica nella fattispecie originaria, come delineata dall'art. 317 cod. pen., o la possibile qualificazione dei fatti nella nuova figura giuridica di cui all'art. 319 quater cod. pen., che potrebbe condurre anche attualmente all'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione, imponendo l'esame del giudice del rinvio.

Il distinguo tra le due fattispecie infatti non può muovere solo sulla base della indicazione testuale alla "induzione" contenuta nel capo di imputazione per un duplice ordine di considerazioni, di natura cronologica e contenutistica. Sotto il primo profilo, la circostanza che, secondo la legislazione vigente all'epoca dello

svolgimento del giudizio di merito, non vi fosse alcuna distinzione normativa tra la figura della costrizione e quella dell'induzione, non permette di attribuire una valenza univoca al richiamo testuale, che deve comunque muovere per la sua determinazione concreta, sull'accertamento dei fatti operato nella fase di merito.

Sul piano dei contenuti, come è dato desumere sia dalla previsione testuale che dai lavori preparatori, la restrizione della concussione originaria all'ipotesi di costrizione quale azione tipica del pubblico ufficiale, impone di considerare tra gli elementi che incidono in maniera del tutto essenziale nella libera determinazione del soggetto passivo anche il *metus* derivante dall'esercizio del potere pubblico, implicitamente riconoscendo al privato una minorata difesa da richieste più o meno larvate da questi provenienti.

Il dato oggettivo in uno con l'assenza di univocità del termine "induzione", che semanticamente è compatibile sia con un contegno implicito o blando, ma in grado di determinare uno stato di soggezione, che con la determinazione più o meno subdolamente persuasiva, impone che l'inquadramento della condotta contestata nella previsione della vecchia o della nuova fattispecie sia svolto all'esito di una rigorosa disamina di quanto verificatosi nel concreto, sulla base di un accertamento di fatto coerentemente svolto nei due gradi di merito, che, per quanto, è detto, risulta mancante nella specie.

3. Ancora più stridente è il vuoto di motivazione relativo al capo b) della rubrica. Rispetto a tale contestazione è stata omessa nella sentenza impugnata l'analisi degli elementi di fatto ritenuti indicativi della costrizione, individuati dal primo giudice nella forte anomalia del rapporto economico e personale intercorrente tra le parti, e dei relativi rapporti di forza in capo all'Aurati, rispetto alla posizione della parte lesa, da questa stessa ammessi. Nella sentenza impugnata risulta essere stato conferito rilievo, al fine della ricostruzione dei fatti, solo a parte delle dichiarazioni di quest'ultima, senza analizzarne il contrasto con le significative circostanze evidenziate dal primo giudice, desumibili sia dall'ammesso rapporto di forza, che dal danno economico e materiale conseguito alla parte lesa dall'adesione alla richiesta formulatale. Le circostanze evidenziate risultano astrattamente idonee a giustificare la pressione percepita dalla parte lesa nella decisione di aderire alla singolare sollecitazione ricevuta, mentre la Corte non ha fornito alcuna motivazione che permetta di superare tale risultanza, che costituisce elemento specializzante del reato di concussione originariamente contestato. La sentenza impugnata al riguardo esclude la presenza della posizione preminente di Aurati, senza confrontarsi con le opposte risultanze istruttorie che emergono dalla pronuncia di primo grado, ove si dà atto che lo stesso Loporcaro parte lesa, pur richiamando a

giustificazione del suo operato i vincoli di amicizia, non nega la presenza di una scadenza del precedente contratto in favore della sua ditta, che si sarebbe verificato poco dopo il riconosciuto favore, e del rinnovo contrattuale cui ambiva, il cui riconoscimento era dipendente da una valutazione dell'Ente di cui Aurati era rappresentante territoriale.

Per di più nella specie non risulta in alcun modo motivato l'inquadramento giuridico dei fatti nella diversa struttura del delitto di truffa, non essendosi individuati gli artifici o raggiri che integrano l'elemento costitutivo di quel reato; su tale aspetto non sarebbe infondato il ricorso dell'imputato, comunque superato dall'accoglimento del ricorso dell'accusa. Ne consegue che il vuoto di motivazione al riguardo debba considerarsi assoluto, circostanza che impone l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio.

4. I primi tre motivi di ricorso proposti nell'interesse di Aurati devono essere respinti, riguardando parti della pronuncia travolte dall'annullamento, per effetto dell'accoglimento del ricorso del P.g., mentre il quarto motivo è affetto da genericità.

Se è del tutto pacifico che nella pronuncia impugnata sia stata radicalmente omessa l'analisi del capo dell'impugnazione relativo alla pronuncia di prescrizione formulata in primo grado in ordine al capo e), l'accertata esistenza di una causa estintiva del reato esclude che possa annullarsi la pronuncia per omessa motivazione sul punto (per tutte Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, imp. Tettamanti, Rv. 244275).

L'accertamento del diritto dell'imputato ad un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. astrattamente esercitabile in questa sede, avrebbe richiesto l'indicazione nel ricorso degli specifici elementi emergenti dagli atti, illegittimamente disattesi o non valutati, ad immediato riscontro dell'evidente insussistenza di quel reato, rilievo invece assente nella specie.

Al proposito non può ritenersi sufficiente l'indicazione contenuta in ricorso, riguardante la generica evocazione della presenza di atti difensivi, non valutati dal giudice di merito, risultando necessaria la loro individuazione analitica, e la specifica deduzione della rilevanza rispetto al tema di indagine, sicché il relativo motivo di ricorso risulta pertanto caratterizzato da genericità.

5. Il rigetto del ricorso della parte privata impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi a) e b) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su tali capi.

Rigetta il ricorso di Vincenzo Aurati che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/12/2012.

Il Consigliere estensore

Anna Petruzzellis



Il Presidente

Giovanni de Roberto

